



Comune di Pontassieve

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Parte IV – Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale

Sommario

Sommario.....	2
Articolo 1 - Costituzione rapporti di lavoro a tempo parziale.....	3
Articolo 2 - Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale.....	3
Articolo 3 - Casi di esclusione.....	4
Articolo 4 - Presentazione delle domande.....	4
Articolo 5 - Instaurazione del rapporto.....	5
Articolo 6 - Criteri generali di priorità per il part time.....	5
Articolo 7 - Norme speciali per i rapporti di lavoro pari al 50% dell'orario di lavoro	6
Articolo 8 - Riconversione del rapporto di lavoro.....	7
Articolo 9 - Norma finale.....	7

c)	24 ore settimanali	“	“	33,34%
d)	30 ore settimanali	“	“	16,67%
e)	33 ore settimanali	“	“	8,34%

2. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno, la durata della prestazione lavorativa viene stabilita all'interno dei monte ore indicati al comma 1, sulla base delle richieste avanzate dal personale dipendente, secondo criteri che privilegino, in ogni caso, la salvaguardia delle esigenze funzionali dell'amministrazione.
3. Le tipologie orarie poste in essere prima dell'approvazione del presente Regolamento e non rientranti tra quelle previste al comma 1, possono essere ricondotte su iniziativa dell'Amministrazione e sentito il/la dipendente interessato/a, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, all'unità oraria più prossima.
4. Le articolazioni della prestazione di servizio a tempo parziale possono essere di tipo:
 - a) orizzontale (orario ridotto su tutte le giornate lavorative settimanali);
 - b) verticale (orario pieno su alcuni giorni o settimane o mesi)
 - c) misto (con combinazioni delle suddette modalità, che contemplino giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro)
5. In ogni caso la prestazione oraria, in regime di part time verticale, deve essere distribuita tenendo conto del limite massimo della prestazione oraria giornaliera previsto dagli accordi vigenti per il regime di tempo pieno.
6. La modulazione e le articolazioni dell'orario di lavoro sono definite dal responsabile del settore di appartenenza, tenuto conto della richiesta dell'interessato, ma nella prioritaria salvaguardia delle oggettive e motivate esigenze di funzionalità della struttura.
7. La fruizione della flessibilità, salvo particolari casi di esclusione connessi alla salvaguardia di oggettive e motivate esigenze funzionali della struttura, verrà di volta in volta autorizzata dal Dirigente del settore al quale appartiene l'interessato.
8. Sono fatti salvi, in proposito, gli accordi attualmente vigenti in tema di flessibilità e articolazione dell'orario di lavoro.

Articolo 3 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento :
 - a) il personale incaricato di posizione organizzativa, comunque individuata e allocata;
 - b) il personale addetto ai servizi di protezione civile e di pronto intervento in materia di viabilità;
 - c) Il personale in prova.
2. I dipendenti titolari di posizione organizzativa possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, rinunciando, nel caso di accoglimento, all'incarico conferito.

Articolo 4 - Presentazione delle domande

1. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia nel caso di mancata individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, oppure nel limite dell'eventuale percentuale residua dopo l'individuazione, sia nel caso di individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, devono comunque essere presentate, al Dirigente di settore, con cadenza semestrale, nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno.

2. La domanda può essere revocata dal richiedente solo anteriormente alla data di effettiva trasformazione.
3. Nella domanda il dipendente deve sempre indicare:
 - a) la durata della prestazione lavorativa richiesta (numero di ore settimanali scelto all'interno delle diverse tipologie indicate al comma 1 dell'art. 2);
 - b) l'articolazione della prestazione proposta (part time verticale o orizzontale o combinazione);
 - c) la proposta di modulazione dell'orario di servizio;
 - d) la decorrenza richiesta per la trasformazione;
 - e) l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere anche ai fini della verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
 - f) le motivazioni della richiesta, con particolare riferimento a quelle che danno origine a priorità di accoglimento della domanda.
4. Le domande devono essere corredate:
 - a) dal parere del responsabile di settore, con esclusivo riguardo all'articolazione e modulazione dell'orario di lavoro, salvo quanto ulteriormente previsto al successivo articolo 7;
 - b) dalle eventuali dichiarazioni relative al possesso dei titoli di preferenza indicati all'articolo 6
5. L'eventuale diniego deve essere notificato al dipendente entro sessanta giorni dalla domanda.
6. Il richiedente ha diritto a proporre ricorso all'organo conciliativo interno entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
7. In caso di accoglimento del ricorso la decorrenza della trasformazione si avrà a partire dal primo giorno del primo mese successivo alla pronuncia dell'organo preposto.

Articolo 5 - Instaurazione del rapporto

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, se accolta, avviene entro sessanta giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 1 del precedente articolo 4, fatta salva l'eventuale diversa decorrenza indicata dell'interessato e accettata dal competente dirigente, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dal CCNL.

2. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti gli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro.

3. Il contratto è sottoscritto dal dipendente e dal dirigente competente e decorre, di norma, dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione.

4. Analogo contratto è sottoscritto in caso di nuove assunzioni in regime di part time, ma con decorrenza dalla sottoscrizione stessa.

Articolo 6 - Criteri generali di priorità per il part time

1. Nel caso in cui il numero delle richieste ecceda il numero dei posti, individuati e disponibili ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, il Dirigente competente, procede alla valutazione delle domande di richiesta del part time, tenendo conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) problemi di salute personale che limitano la possibilità di una costante presenza giornaliera o la presenza per l'orario giornaliero completo;
- b) figli, congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap (debitamente certificato), anche in relazione alla percentuale di invalidità;
- c) figli in tenera età (fino al compimento dell'ottavo anno di età) anche in relazione al loro numero;
- d) lontananza o comunque disagiata tragitto tra la residenza e la sede di servizio;
- e) motivi di studio;
- f) adesione ad organizzazione di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 266/91 sul volontariato.

2. Qualora si rendesse impossibile accogliere tutte le domande si darà luogo ad una comparazione dei casi specifici e di tutti gli elementi idonei per la formazione di una graduatoria.

3. Qualora il numero delle richieste, nei casi di mancata programmazione di cui al comma 3 dell'art. 1 e nel caso di elevazione del contingente massimo di cui al comma 5 del medesimo art. 1, ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:

- a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche (debitamente certificati);
- b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap o persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti (debitamente certificati), nel rispetto dei vincoli di parentela previsti dalla legge;
- c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

Articolo 7 - Norme speciali per i rapporti di lavoro pari al 50% dell'orario di lavoro

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere una ulteriore attività di lavoro autonomo o subordinato, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che tale attività non sia in contrasto ovvero in concorrenza con gli interessi dell'Amministrazione.

2. I predetti dipendenti, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono, previa autorizzazione, rilasciata ai sensi di legge, prestare attività lavorativa presso altri Enti.

3. Ferma restando la valutazione in concreto caso per caso, non è comunque consentito, in via generale, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, lo svolgimento di attività in qualità di collaboratore, consulente o dipendente a favore di società, cooperative, consorzi, imprese individuali nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgano funzioni, anche istruttorie, relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali.

4. Al di fuori dei casi contemplati al comma precedente, qualora l'Amministrazione comunque verifichi, in concreto, la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività esterna, sia subordinata che autonoma, del dipendente e la specifica attività di servizio, nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.

5. Ai fini del diritto allo svolgimento di un'ulteriore attività di lavoro autonomo o subordinato, anche mediante l'iscrizione ad albi di cui al comma 1, il dipendente nella domanda dovrà indicare - a pena di inammissibilità della stessa ed in aggiunta agli elementi previsti dall'articolo 6 - il tipo di attività, i compiti e funzioni svolte presso la struttura di servizio e ogni altro elemento atto a verificare l'eventuale esistenza di una

situazione di conflitto di interessi tra la specifica attività svolta nella struttura di appartenenza e quella esterna. Qualora sussista conflitto di interessi, il dipendente non potrà esercitare tale attività, con facoltà di rinunciare alla trasformazione del rapporto di lavoro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito; in difetto si determinerà la trasformazione del rapporto di lavoro pur permanendo il divieto di esercizio dell'attività lavorativa ulteriore.

6. Il dipendente già in regime di part time deve previamente comunicare, con un anticipo minimo di 15 giorni dalla data dell'evento, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa; l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta, emette un provvedimento di diniego motivato o di autorizzazione all'esercizio dell'attività lavorativa.

7. Le domande di cui al presente articolo devono essere corredate del parere del responsabile del settore di appartenenza espresso previa le necessarie verifiche.

8. La violazione delle condizioni di cui al comma 1, la mancata comunicazione di cui al precedente comma 6 e le dichiarazioni risultate mendaci, accertati anche a seguito di atti ispettivi, costituiscono, fatta salva l'applicazione della legge penale, giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.

Articolo 8 - Riconversione del rapporto di lavoro

1. I dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato oggetto di trasformazione a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

2. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima dalla data richiesta per la riconversione del rapporto onde consentire all'Amministrazione un'adeguata verifica e revisione dei propri fabbisogni di personale e finanziari.

3. La riconversione anticipata del rapporto può intervenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione per far fronte a specifiche esigenze di servizio previa accettazione del dipendente.

4. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

5. Nei casi indicati al comma 4 è comunque fatta salva la precedenza, nella riconversione, al personale di cui al primo comma del presente articolo.

6. Il dipendente che rientra in regime di lavoro a tempo pieno può essere trasferito, per esigenze organizzative dell'Amministrazione, presso altre strutture diverse da quella in cui prestava servizio in regime di part time.

7. Le richieste di passaggio da una tipologia di part time ad un'altra debbono essere presentate come richieste ordinarie, a giugno ed a dicembre.

Articolo 9 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni di legge e contrattuale al tempo vigenti.